



Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari

ORDINANZA N. 41

IL SINDACO

CONSTATATO che frequentemente su aree pubbliche comunali sono posti in essere da parte di individui comportamenti che generano condizioni di disagio e di offesa al decoro urbano, quali bivacchi con consumo di pasti e conseguente abbandono di avanzi e contenitori sporchi, tali da impedire una civile fruizione delle zone interessate;

CONSIDERATO che l'uso, come giaciglio, di tutta la battigia e il marciapiede del Lungomare Marina Italiana e Lungomare Esercito Italiano, nonché di giardini pubblici ed in prossimità di monumenti e chiese, turba il decoro del luogo e arreca molestie ai cittadini che vi abitano o vi transitano e che tali fenomeni determinano una situazione di degrado delle aree urbane, tali da offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, con possibili conseguenze anche sulla sicurezza della comunità cittadina;

TENUTO PRESENTE altresì che i beni comunali, beni dell'intera cittadinanza, sono spesso bersaglio di danneggiamenti, in particolare di imbrattamenti dei marciapiedi, tramite rifiuti, di imbrattamento dei muri tramite vernici, di atti di gratuito vandalismo e che appare, pertanto, indispensabile dissuadere tali comportamenti;

CONSTATATO ancora che tali fenomeni, frequenti durante il corso dell'anno, si aggravano soprattutto nel periodo estivo, attesa la vocazione turistica della città, e sono tali da giustificare interventi dissuasori, al fine di tutelare il decoro urbano e la sicurezza della città;

RILEVATO che le anzidette situazioni possono incidere sul demanio comunale, patrimonio di tutti i cittadini e sulla serena frequentazione delle aree urbane, determinando possibili pericoli oltre che per il decoro urbano, anche per la sicurezza dei cittadini, per cui si rendono necessari interventi anche a tutela delle fasce più deboli;

RITENUTO necessario e doveroso adottare idonei provvedimenti contro le situazioni sopra enunciate, perpetrate in danno del demanio comunale, al fine di tutelare l'immagine ed il decoro della Città;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 190 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

- a) è vietato sul Lungomare Marina Italiana e Lungomare Esercito Italiano, su tutto il loro marciapiede e su tutta la battigia, nonché in prossimità di giardini pubblici, di monumenti, chiese luoghi aperti al pubblico passaggio :
- bivaccare o disporre giacigli;
 - disseminare avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto;
- b) è vietato occupare i monumenti ed i luoghi destinati al culto come luogo di intrattenimento e/o bivacco o fare qualunque altra attività incompatibile con la loro conservazione;
- c) è vietato affiggere volantini sui monumenti, sui luoghi destinati al culto, sugli alberi , sui cartelli stradali e su tutti gli elementi di arredo urbano;
- d) è vietato imbrattare e/o danneggiare con scritte, disegni e quant'altro possa recare danno, i monumenti e gli immobili pubblici e/o provati, con particolare riferimento a quelli di interesse storico/artistico;

DISPONE

Le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con l'applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente Ordinanza e, ove possibile, sono tenuti a rimuovere immediatamente le cause del fatto dannoso ed a ripristinare i luoghi oggetto dell'illecito;

Gli Uffici comunali competenti sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi e, se ritenuto necessario, a proporre querela, nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale;

La pubblicazione della presente ordinanza **all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune** e la sua affissione nei luoghi pubblici;
Alla Stazione Carabinieri di Giovinazzo;
All' Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo;
Alla Capitaneria di Porto Molfetta;
Al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto per quanto di loro competenza.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'attuazione della presente Ordinanza individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano provocato danni al patrimonio comunale.

Avverte altresì

- che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che possa essere arrecato, per effetto della presente Ordinanza venga reso noto ed indennizzato a questa Amministrazione Comunale da parte del responsabile.

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

- che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l'interessato potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993.

Dalla residenza Municipale, li 26.07.2012

IL SINDACO
F.to Tommaso DEPALMA